

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemilaventuno, il giorno otto (08) del mese di Marzo alle ore quindici.

In Siena, nel mio Studio, Via dei Montanini n.c. 110.

Avanti a me Dr. RICCARDO COPPINI, Notaio in Siena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, è comparso il Signor:

- TURILLAZZI Dr. MARCO nato a Grosseto il 20 ottobre 1961 e domiciliato per la carica in Siena, Viale Toselli n. 9/A.

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo, cittadino italiano, il quale nella sua qualità di Amministratore Unico della società **"TERRECABATE RETI E SERVIZI - S.R.L."** (società a r.l. con unico socio) (in appresso per brevità anche "Società") con sede in Siena, Viale Toselli n. 9/A, capitale sociale di Euro 1.100.000,00 (unmilione centomila virgola zero zero) versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero iscrizione nel Registro Imprese di Siena: 01169690524, REA n. SI-126007 (società di diritto italiano costituita in Italia), mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea della suddetta Società che si riunisce oggi, in questo luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Trasformazione della società in società benefit ai sensi della legge 208 del 28 dicembre 2015. Modifiche conseguenti dello statuto sociale.

2) Adeguamento dello statuto sociale alla vigente normativa.

3) Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'odierna assemblea, per designazione del socio unico, l'Amministratore Unico della Società Signor TURILLAZZI Dr. MARCO il quale, chiamato me Notaio a fungere da segretario, constata e fa constatare:

a) che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'articolo 9 del vigente statuto sociale, mediante avviso inviato al socio a mezzo posta elettronica certificata in data 18 febbraio 2021 del quale è conservata agli atti la conferma di avvenuta ricezione;

b) che, così come consentito dall'articolo 11 del vigente statuto sociale, nell'avviso di convocazione è stato previsto l'intervento all'assemblea ed il suo svolgimento anche mediante collegamento audio/video (nel rispetto di quanto indicato nel citato articolo 11 dello statuto sociale) con questo luogo ove si svolge l'assemblea essendovi presenti il Presidente Signor TURILLAZZI MARCO ed il Segretario nella persona di me Notaio;

c) che è presente in Gaiole in Chianti, nella sua abitazione in località Montelodoli n. 58 e da tale luogo audio-video

collegato con questo luogo ove si svolge l'assemblea, il

Signor PESCHINI MICHELE nato a Siena il dì 8 luglio 1974 e domiciliato per la carica a Monteriggioni (SI), frazione Basciano, Villa Parigini nella sua qualità di Presidente e come tale in rappresentanza dell'unico socio CONSORZIO TERRECABULATE con sede in Monteriggioni (SI), frazione Basciano, Villa Parigini, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese della Provincia di Siena: 01072050527, REA n. SI-118254, portatore del 100% (cento per cento) del capitale della Società;

d) che è presente in Castelnuovo Berardenga, nella sua abitazione in località Guistrigona n.c. 8/C presso la sua abitazione e da tale luogo audio-video collegato con questo luogo ove si svolge l'assemblea, il Direttore Generale del Consorzio Terrecablate Dr. Enrico Borelli nato a Siena il 5 novembre 1968, intervenuto su invito dell'Amministratore Unico e del socio unico;

e) che è presente l'Amministratore Unico della Società in persona del Signor TURILLAZZI Dr. MARCO;

f) è presente il Revisore Unico GHELARDI Rag. FRANCO;

g) che, come constatato anche io Notaio, il collegamento audio-video è stato regolarmente attivato ed è quindi possibile

. per il Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati della votazione;

. per me Notaio (quale soggetto verbalizzante) percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

. per gli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

h) che il socio presente risulta regolarmente iscritto nel Registro Imprese ed è legittimato all'intervento ed al voto nella odierna assemblea.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione del socio presente, dichiara l'assemblea validamente costituita, ai sensi dell'articolo 12 del vigente statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno che precede.

Prende la parola il Presidente il quale, passando con il consenso dell'unico socio alla trattazione unitaria dei primi due argomenti all'ordine del giorno, illustra all'assemblea i motivi che inducono a proporre di adeguare il vigente statuto sociale alle disposizioni in tema di società benefit introdotte dall'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015 n. 208, variando tra l'altro l'oggetto e la denominazione della Società in "TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT" (o anche in forma abbreviata "TERRECABULATE SRL SB").

Prosegue il Presidente dando lettura all'assemblea del nuovo

testo degli articoli di cui si propone la variazione ed in particolare degli articoli 1 (Denominazione), 4 (Oggetto), 13 (Organo Amministrativo) e 26 (Disposizioni Generali) nonché del nuovo articolo 21 bis (Disposizioni sulle Società Benefit) di cui si propone l'introduzione.

Invita quindi l'assemblea a voler discutere e deliberare in proposito.

L'assemblea, dopo breve ma esauriente discussione, durante la quale tutti gli intervenuti si dichiarano a conoscenza dell'argomento all'ordine del giorno non opponendosi alla sua discussione, con il voto favorevole dell'unico socio,

DELIBERA

1) di modificare gli articoli 1 (Denominazione), 4 (Oggetto), 13 (Organo Amministrativo) e 26 (Disposizioni Generali) del vigente statuto sociale come segue:

"Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita la Società a Responsabilità Limitata denominata: **"TERRECABLATE RETI E SERVIZI - S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT"** (in forma abbreviata "TERRECABLATE SRL SB").

La società opera nel rispetto delle norme di cui ai comma da 376 a 383 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Art. 4 OGGETTO

4.1 - La Società, nell'esercizio delle attività economiche *profit* di seguito indicate, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile ossia qualunque soggetto, individualmente considerato o calato nella collettività, che direttamente o indirettamente sia coinvolto nell'attività posta in essere dalla società).

4.2 In particolare la società ha l'obiettivo di conseguire sufficiente profitto (*oggetto profit*) dallo svolgimento delle attività di seguito indicate, al fine di sostenere la propria vitalità commerciale, per finanziarne il continuo miglioramento e per rendere possibile l'avviare altre attività che siano coerenti con il suo scopo *benefit*:

a) espletamento di qualsivoglia attività nel settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, la stipulazione di contratti di housing, la fornitura del sistema pubblico di connettività ;

b) la realizzazione, la gestione e la commercializzazione di strutture ricettive o strutture portanti di reti di comunicazione elettronica;

c) l'espletamento di servizi di interesse economico

generale, tra cui servizi pubblici locali;

d) la gestione delle reti per l'erogazione di servizi di interesse economico generale, tra cui le reti per l'erogazione dei servizi pubblici locali;

e) la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

4.3 - Le finalità di beneficio comune (*benefit*) saranno finalizzate a fare in modo che la società:

1) sia una organizzazione che adotta un modello di economia basato sulla reciprocità, reinvestendo sul territorio le risorse che provengono dallo stesso territorio e perseguendo la produzione di effetti positivi ovvero la riduzione di effetti negativi a favore dei dipendenti, clienti, fornitori, comunità, territorio e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (quali sopra definiti al punto 4.1) attraverso:

a. la creazione di infrastrutture digitali a favore anche di aree a fallimento di mercato;

b. la promozione di politiche di contrasto alla diseguaglianza digitale nel territorio della Provincia di Siena tese al raggiungimento della parità di accesso ai servizi di telecomunicazione per ostacolare i fenomeni di urbanizzazione forzata o delocalizzazione delle imprese;

c. la promozione di una cultura digitale che rispetti le tradizioni del proprio territorio e sia funzionale allo sviluppo equilibrato del suo capitale umano;

d. il mettere a disposizione la propria tecnologia favorendo partnership con realtà che lavorano per la sostenibilità del proprio territorio.

2) favorisca la soddisfazione, il benessere e lo spirito di appartenenza dei propri dipendenti, in un'ottica di continua crescita professionale, responsabilizzazione e spirito di innovazione, adottando a tal fine strumenti di ascolto, di interazione e formazione dei propri collaboratori con azioni e strumenti misurabili e verificabili;

3) sia un modello di riferimento per altre realtà imprenditoriali che sono attente alle proprie radici territoriali e intendono consolidarle attraverso attività di racconto e sensibilizzazione promosse dalla stessa società TERRECABATE SRL SB, dai propri stakeholders e/o da organizzazioni terze;

4) protegga la propria tradizione e sviluppi le proprie radici di organizzazione con un forte orientamento per il beneficio sociale.

4.4. - Per il raggiungimento del proprio oggetto la società potrà, in via del tutto accessoria e funzionale all'oggetto sociale sopra indicato compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo e così tra l'altro a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;

- assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società di capitali o imprese costituite o costituende aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia;

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

4.5 Tutte le suddette finalità saranno perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto e comunque nel rispetto di quanto disposto dai comma da 376 a 383 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Art. 13 ORGANO AMMINISTRATIVO

13.1 - La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri o da un Amministratore Unico. Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea dei soci.

13.2 - Gli amministratori potranno essere anche non soci, durano in carica tre esercizi, fino a revoca o dimissioni o per quel tempo determinato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina, e sono rieleggibili.

13.3 - L'Organo Amministrativo è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato, tranne soltanto quanto riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea.

13.4 L'organo amministrativo, con riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dal presente statuto e dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 comma da 376 a 383 in materia di società *benefit*.

Art. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI

26.1 - Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra loro, è quello che risulta dal Registro Imprese.

26.2 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

26.3 - Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

26.4 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre Leggi vigenti in materia di Società a responsabilità Limitata nonché alle previsioni dettate dai comma da 376 a 383 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e relativi allegati."

2) di introdurre l'articolo 21 bis (Disposizioni sulle Società Benefit) recante il seguente testo:

"Art. 21 bis DISPOSIZIONI SULLE SOCIETA' BENEFIT

21bis. 1 L'assemblea individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'articolo 4) del presente statuto determinandone il periodo di durata in carica ed il compenso.

21bis.2 Il/I soggetto/i responsabile/i è/sono denominato/i Responsabile/i dell'Impatto.

21bis.3 La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune che sarà allegata al bilancio e dovrà includere:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con le caratteristiche descritte dall'allegato 4) alla L. 208/2015 e comprendente le aree di valutazione identificate nell'allegato 5) alla medesima legge;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio.

21bis.4 La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società ed in ogni altra forma che il Responsabile/i dell'Impatto riterrà/riterranno utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

21bis.5 La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune e di cui al precedente comma 5) lettera b) verrà effettuata dalla società sulla base di standards di valutazione d'impatto riconosciuti a livello internazionale."

Stante le modifiche come sopra approvate il Presidente

consegna a me Notaio il testo aggiornato dello statuto

sociale che, firmato dal Comparsente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa volontà del Comparsente stesso.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara conclusa la odierna assemblea alle ore quindici e cinquanta.

Il Comparsente, nella detta sua qualità, mi dichiara che la società "TERRECABLATE RETI E SERVIZI - S.R.L." non è proprietaria o titolare di beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, marchi, brevetti, partecipazioni in società e/o altri beni per i quali si rende necessario far risultare l'intervenuto mutamento di denominazione sociale ad eccezione di quanto segue:

1) BENI MOBILI iscritti presso il Pubblico Registro Automobilistico:

Furgone Fiat Panda, Telaio ZFA16900001379256, Targa DT751BW, P.2 44,00;

Autovettura Fiat Panda, Telaio ZFABF5C85M3F44174, Targa GD055ZJ, P.2 62,00;

Autovettura Fiat 500L, Telaio ZFA19900005997212, Targa ES764HL, P.2 62,50.

Del presente atto si richiede la trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico con esonero del Competente Dirigente da ogni personale responsabilità in proposito.

2) QUOTA DI PARTECIPAZIONE

una quota di partecipazione del valore nominale di Euro 1.315,78 (milletrecentoquindici virgola settantotto) della società BASKET E SPORT A SIENA S.C. A R.L. (IN LIQUIDAZIONE) con sede in Monteriggioni (SI), Via Giovanni XXIII n.c. 1/1, presso Studio Rag. Mastrandrea, capitale sociale Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Siena in data 01427210529, REA SI-146846.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Il Comparsente prende atto che io Notaio sono il "titolare del trattamento dei dati personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria), dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE numero 679/2016 GDPR e all'articolo 13 del D.Lgs. numero 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 (cosiddetta Legge Privacy) e, alla luce dell'informativa ricevuta, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto in massima parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte minima a mano da me Notaio in quattro

fogli di cui sono occupate quattordici pagine fin qui è stato da me Notaio letto al Signor Comparsente, il quale da me interpellato riconosciutolo conforme alla sua volontà lo approva e sottoscrive alle ore sedici e dieci.

F.to MARCO TURILLAZZI

" RICCARDO COPPINI Notaio



ALLEGATO "A" AL NUMERO 77039/33203 REPERTORIO

STATUTO**Art. 1 DENOMINAZIONE**

E' costituita la Società a Responsabilità Limitata denominata: "**TERRECABULATE RETI E SERVIZI - S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT**" (in forma abbreviata "TERRECABULATE SRL SB").

La società opera nel rispetto delle norme di cui ai comma da 376 a 383 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Art. 2 SEDE

2.1 - La Società ha sede legale in Siena, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

2.2 - L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, agenzie, uffici e rappresentanze) Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre del 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 4 OGGETTO

4.1 - La Società, nell'esercizio delle attività economiche *profit* di seguito indicate, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile ossia qualunque soggetto, individualmente considerato o calato nella collettività, che direttamente o indirettamente sia coinvolto nell'attività posta in essere dalla società).

4.2 In particolare la società ha l'obiettivo di conseguire sufficiente profitto (*oggetto profit*) dallo svolgimento delle attività di seguito indicate, al fine di sostenere la propria vitalità commerciale, per finanziarne il continuo miglioramento e per rendere possibile l'avviare altre attività che siano coerenti con il suo scopo *benefit*:

a) espletamento di qualsivoglia attività nel settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, la stipulazione di contratti di housing, la fornitura del sistema pubblico di connettività ;

b) la realizzazione, la gestione e la commercializzazione di strutture ricettive o strutture portanti di reti di comunicazione elettronica;

c) l'espletamento di servizi di interesse economico generale, tra cui servizi pubblici locali;

d) la gestione delle reti per l'erogazione di servizi di interesse economico generale, tra cui le reti per l'erogazione dei servizi pubblici locali;

e) la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

4.3 - Le finalità di beneficio comune (*benefit*) saranno finalizzate a fare in modo che la società:

1) sia una organizzazione che adotta un modello di economia basato sulla reciprocità, reinvestendo sul territorio le risorse che provengono dallo stesso territorio e perseguendo la produzione di effetti positivi ovvero la riduzione di effetti negativi a favore dei dipendenti, clienti, fornitori, comunità, territorio e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (quali sopra definiti al punto 4.1) attraverso:

a. la creazione di infrastrutture digitali a favore anche di aree a fallimento di mercato;

b. la promozione di politiche di contrasto alla disegualianza digitale nel territorio della Provincia di Siena tese al raggiungimento della parità di accesso ai servizi di telecomunicazione per ostacolare i fenomeni di urbanizzazione forzata o delocalizzazione delle imprese;

c. la promozione di una cultura digitale che rispetti le tradizioni del proprio territorio e sia funzionale allo sviluppo equilibrato del suo capitale umano;

d. il mettere a disposizione la propria tecnologia favorendo partnership con realtà che lavorano per la sostenibilità del proprio territorio.

2) favorisca la soddisfazione, il benessere e lo spirito di appartenenza dei propri dipendenti, in un'ottica di continua crescita professionale, responsabilizzazione e spirito di innovazione, adottando a tal fine strumenti di ascolto, di interazione e formazione dei propri collaboratori con azioni e strumenti misurabili e verificabili;

3) sia un modello di riferimento per altre realtà imprenditoriali che sono attente alle proprie radici territoriali e intendono consolidarle attraverso attività di racconto e sensibilizzazione promosse dalla stessa società TERRECABATE SRL SB, dai propri stakeholders e/o da organizzazioni terze;

4) protegga la propria tradizione e sviluppi le proprie radici di organizzazione con un forte orientamento per il beneficio sociale.

4.4. - Per il raggiungimento del proprio oggetto la società potrà, in via del tutto accessoria e funzionale all'oggetto sociale sopra indicato compiere tutti gli atti occorrenti,

ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo e così tra l'altro a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società di capitali o imprese costituite o costituende aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia;
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

4.5 Tutte le suddette finalità saranno perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto e comunque nel rispetto di quanto disposto dai commi da 376 a 383 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Art. 5 CARATTERISTICHE DEI SOCI

I soci devono rivestire una delle seguenti caratteristiche:

- a) Aziende Speciali, Società di Enti Locali da queste controllate.
- b) Istituti di istruzione, ricerca e studio pubblici e privati.
- c) Istituti bancari, assicurativi e quelli aventi ad oggetto servizi finanziari.
- d) Associazioni professionali e di impresa o loro società o partecipate.
- e) Aziende pubbliche che operano nei settori di interesse della Società.
- f) Aziende private che operano nei settori di interesse della Società e/o in settori analoghi o complementari.

Art. 6 OBBLIGHI ED IMPEGNI DEI SOCI

6.1 Ciascun socio si impegna a mettere a disposizione della Società le conoscenze, le capacità professionali ed i mezzi per il migliore coordinamento delle attività e più in generale per il conseguimento degli scopi sociali secondo gli accordi che verranno presi di volta in volta con il singolo socio. Ciascun socio conserverà l'intera ed esclusiva proprietà industriale delle informazioni messe a disposizione della Società per il conseguimento dei fini previsti dall'ar-

articolo 4 del presente Statuto e l'eventuale utilizzazione industriale da parte di altri sarà soggetta ad accordi di licenza da valutare caso per caso.

6.2 I soci si impegnano ad utilizzare le informazioni acquisite dalla Società unicamente per i fini propri e della Società, nei limiti previsti dagli accordi stipulati per ciascun progetto ed inoltre faranno quanto necessario per assicurare la riservatezza delle informazioni.

Art. 7 CAPITALE SOCIALE

7.1 - Il capitale sociale è di Euro 584.640,00 (cinquecentotantaquattromilaseicentoquaranta virgola zero zero).

7.2 - Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, anche più volte con l'osservanza delle norme di legge.

Nel caso di aumento del capitale sociale le nuove quote dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle quote da ciascuno possedute.

Il diritto di opzione dovrà essere esercitato nel termine di giorni 30 (trenta), per scritto, a partire dalla data di offerta che l'Organo Amministrativo dovrà effettuare immediatamente dopo, e comunque non oltre sette giorni, l'iscrizione dell'atto che prevede l'aumento del capitale sociale nel Registro delle Imprese.

Le quote non opzionate potranno essere collocate presso terzi, che rivestano una delle caratteristiche indicate dall'articolo 5, ove ne facciano richiesta entro i 15 (quindici) giorni successivi a quello di scadenza del diritto di opzione non esercitato dai soci; diversamente l'aumento del capitale sarà limitato alle quote opzionate.

I versamenti relativi all'aumento del capitale sociale dovranno essere ultimati entro il termine stabilito dall'Organo Amministrativo e decorrente comunque dalla data di iscrizione nel Registro Imprese della delibera dell'aumento. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione del "prime rate" abi, fermo il disposto dell'articolo 2466 del Codice Civile.

7.3 - Finanziamenti effettuati dai soci a favore della società saranno infruttiferi di interessi.

Art. 8 ALIENAZIONE DELLE QUOTE

8.1 - Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

8.2 - Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote dovrà irrevocabilmente offrirle in prelazione agli altri soci, dandone comunicazione scritta anche all'Organo Amministrativo ed al Presidente del Collegio sindacale (se nominato); l'offerta deve contenere le generalità del

cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra potranno esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione di offerta della prelazione.

Nel caso in cui nessuno dei soci esercitasse entro 30 giorni da detta comunicazione la prelazione le quote potranno essere trasferite d'iniziativa del socio alienante a terzi che rivestano una delle caratteristiche indicate all'articolo 5. Il trasferimento delle quote tra Enti pubblici non richiede l'esercizio del diritto di prelazione.

8.3 - L'alienazione delle quote a favore dei soggetti indicati all'art. 5 lettera a del presente statuto non necessiteranno dell'evidenza pubblica.

Art. 9 CONVOCAZIONE ASSEMBLEE

9.1 - L'Assemblea dei soci viene convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (telefax, posta elettronica o altri mezzi similari), fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro Imprese o all'indirizzo che sia stato espressamente comunicato dal socio alla società e che risulti da apposito libro istituito a tal fine dalla stessa.

9.2 - Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno da trattare. Con la stessa comunicazione saranno indicati il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione.

9.3 - In mancanza delle formalità di convocazione, le Assemblee si reputano regolarmente costituite con la presenza dell'intero capitale e tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi sono presenti o informati dalla riunione e nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci, le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci.

9.4 - L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere elevato sino a 180 (centoottanta) giorni, quando particolari esigenze lo richiedano relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

Le Assemblee, inoltre, sono convocate quante volte l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

Art. 10 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

10.1 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.

10.2 - Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Il Segretario è nominato dall'Assemblea.

Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbali redatti e sottoscritti nei modi di legge.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessario l'intervento del segretario.

Art. 11 INTERVENTO - RAPPRESENTANZA

11.1 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

11.2 - La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci revisori (o al revisore), se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

11.3 - E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea dei Soci con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 DELIBERAZIONI

12.1 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-

sentano almeno un terzo (1/3) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

12.2 - In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci revisori e del presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione

12.3 - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi previsti dal precedente articolo 12.2 punti d), e) ed f) per i quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

12.4 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, se richiesto, dal Notaio.

12.5 - Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da un Notaio.

Art. 13 ORGANO AMMINISTRATIVO

13.1 - La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri o da un Amministratore Unico. Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea dei soci.

13.2 - Gli amministratori potranno essere anche non soci, durano in carica tre esercizi, fino a revoca o dimissioni o per quel tempo determinato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina, e sono rieleggibili.

13.3 - L'Organo Amministrativo è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato, tranne soltanto quanto riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea.

13.4 L'organo amministrativo, con riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dal presente statuto e dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 comma da 376 a 383 in materia

di società *benefit*.

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente ed uno o più Vice-Presidenti, che sostituiscono, anche disgiuntamente, il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più Amministratori Delegati cui affidare i vari settori amministrativi e/o gestionali della Società.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Segretario, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

14.2 - All'Organo Amministrativo verrà corrisposto un compenso il cui ammontare sarà stabilito dall'assemblea dei Soci.

Art. 15 RIUNIONI DI CONSIGLIO

15.1 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente o da un Vice-Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea.

La convocazione è obbligatoria su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente più anziano, o dall'Amministratore Delegato, se nominato, o in assenza di tutti tali soggetti dall' Amministratore anziano del Consiglio stesso.

Art. 16 DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO

Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione vale doppio. In caso di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e qualora risulti parità di voto la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma cod. civ. le decisioni degli Amministratori, debbono essere adottate mediante apposita deliberazione assunta col voto favorevole dei due terzi dei Componenti il Consiglio.

Art. 17 RAPPRESENTANZA LEGALE

17.1 - La firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione od in caso di sua assenza o impedimento ai Vice-Presidenti e, se nominati, agli amministratori delegati nei limiti della delega;

17.2 - La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto della nomina.

Art. 18 ORGANI DI CONTROLLO

18.1 - Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente articolo 12, possono nominare:

- o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo articolo 19;

- o un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo articolo 20;

18.2 - La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 Codice Civile.

Art. 19 - COLLEGIO SINDACALE

19.1 - Il Collegio Sindacale si compone di tre (3) membri effettivi e di due (2) supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

19.2 - I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

19.3 - Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 Codice Civile.

19.4 - I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

19.5 - Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita la revisione legale dei conti; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

19.6 - La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

19.7 - Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

19.8 - I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - REVISORE UNICO

20.1 - In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore iscritto nell'apposito Registro.

20.2 - L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

20.3 - L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci la quale provvede contestualmente a conferire l'incarico ad altro revisore legale.

20.4 - Si applicano inoltre le disposizione di cui agli artt. 13, 14 e 15 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

Art. 21 DIRETTORE GENERALE

L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale. Il Direttore Generale dovrà essere persona provvista di specifica esperienza gestionale nei settori oggetto dell'attività della Società. Il Direttore Generale dirige e coordina tutto quanto è necessario per la realizzazione delle diverse attività. Il Direttore Generale è di supporto all' Organo Amministrativo nella formazione del progetto di bilancio preventivo, del relativo prospetto dei costi e spese, della situazione patrimoniale di cui all'articolo 2615 bis Codice Civile, del bilancio consuntivo e, infine, delle relazioni tecnico-scientifiche sui programmi di attività.

Art. 21 bis DISPOSIZIONI SULLE SOCIETA' BENEFIT

21bis. 1 L'assemblea individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'articolo 4) del presente statuto determinandone il periodo di durata in carica ed il compenso.

21bis.2 Il/I soggetto/i responsabile/i è/sono denominato/i Responsabile/i dell'Impatto.

21bis.3 La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune che sarà allegata al bilancio e dovrà includere:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con le caratteristiche descritte dall'allegato 4) alla L. 208/2015 e comprendente le aree di valutazione identificate nell'allegato 5) alla medesima legge;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio.

21bis.4 La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società ed in ogni altra forma che il Responsabile/i dell'Impatto riterrà/riterranno utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

21bis.5 La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune e di cui al precedente comma 5) lettera b) verrà effettuata dalla società sulla base di standards di valutazione d'impatto riconosciuti a livello internazionale.

Art. 22 - RECESSO E LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONI

22.1 - Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al

trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione o rimozione alla circolazione delle partecipazioni;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

22.2 - L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente capoverso, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società delibera la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

22.3 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 22.4.

22.4 - Nell'ipotesi di recesso di cui al precedente articolo 22.3, la partecipazione sarà rimborsata al socio receduto in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento di efficacia del recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

22.5 - Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro sei (6) mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

22.6 - Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale di dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non

inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Art. 23 BILANCIO E DESTINAZIONE UTILI

23.1 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 - Alla chiusura di ciascun esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

23.3 - Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano ai sensi dell'articolo 2364 Codice Civile richiamato dall'articolo 2478-bis Codice Civile; in questo ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

23.4 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti fra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio.

Art. 24 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge, oltre a quanto previsto nell'articolo 5. In caso di scioglimento della Società l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

Art. 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 22.

Art. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI

26.1 - Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra loro, è quello che risulta dal Registro Imprese.

26.2 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

26.3 - Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

26.4 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre Leggi vigenti in materia di Società a responsabilità Limitata nonché alle previsioni dettate dai comma da 376 a 383 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e relativi allegati.

F.to MARCO TURILLAZZI

" RICCARDO COPPINI Notaio